

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 03/07/2009

Da: **A.M.A.T. S.p.a.** Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI**
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri - Divisione Rami Auto
C.A Egr. Dr. Eugenio Re Fraschini - FAX 02/51603288

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 30/06/2009 A POL. RCV N. 25440074
AMAT SPA (CA343RJ) / PENNA (BV083YE)
NS. RIF. 211/NS/09

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAFFORTO TM

06 LUG. 2009 08:05

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	06 LUG. 08:02	02'36	TX	05	OK

RAPPORTO TX

03 LUG. 2009 12:37

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	03 LUG. 12:35	01'25	TX	05	OK

25440074



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
211/NS/09	30/06/2009	07.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
3	VIA COSTANTINOPOLI		VIA NAPOLI		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CITTA' MERCATO - TAMBURI		470	CA 343 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
188350	SCIALPI	PIETRO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	10-09-74	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA MOLISE 13	D	TA5205739P	TARANTO	07/04/2006	05/04/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
BMW	X 5	BV 083 YE	PENNA GUIDO (21/12/09)	MARTINA FRANCA (TA)
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA TARANTO, 207			ALLIANZ LLOYD - 656307201 31/12/09	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
PENNA GUIDO - Pat. TA5218930S				
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

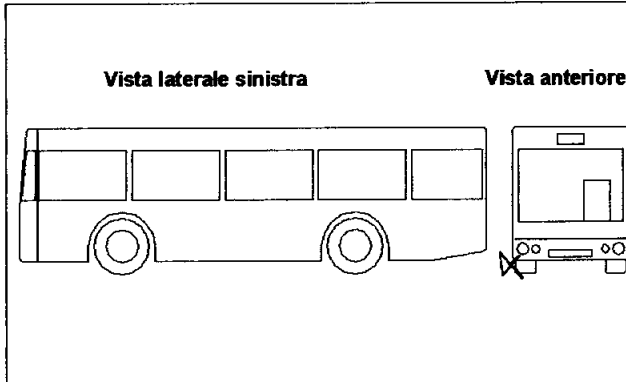
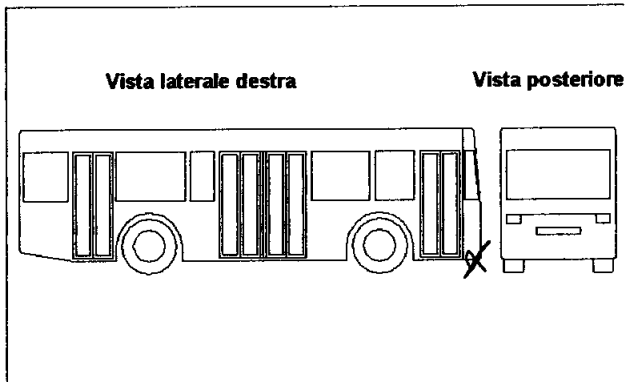
RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO

211/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPIGOLO DESTRO ANTERIORE E FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA PER VIA NAPOLI, A CAUSA DELL'INGOMBRANTE PRESENZA DI UN CAMION IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CHE OSTRUIVA LA MIA VISUALE DI DESTRA, MI ACCORGEVO IN RITARDO DEL SOPRAGGIUNGERE DALLA MIA DESTRA DI UNA BMW X5 CON LA QUALE ANDAVO A COLLIDERE CONTRO IL FIANCO SINISTRO.

VENIVA FIRMATO CONGIUNTAMENTE DAI DUE CONDUCENTI L'ALLEGATO MODULO CID.

IL CONDUCENTE, PROPRIETARIO E UNICO OCCUPANTE DEL BMW RIMANEVA ILLESO.

ANCHE A BORDO DEL BUS NON RICEVEVO SEGNALAZIONI D'INFORTUNIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 03/07/09

Il Conducente

pagina

2

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 143 D.Lgs. n. 209 del 2005)
("Codice delle assicurazioni private")

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui all' art. 148, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005 e all'art. 8, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 254 del 2006.

1. data incidente <u>5/06/09</u>	2. luogo (comune, provincia, via e numero) <u>VIA NAPOLI</u> <u>TARANTO - VIA C. D'AMISTO</u>	3. feriti, anche se lievi no ☒ si ☐
4. danni materiali veicoli oltre A o B no ☒ si ☐ * oggetti diversi dai veicoli no ☒ si ☐ *	5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B)	

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) AMATSPA

Nome [redacted]

Codice Fiscale / Partita IVA [redacted]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
TARANTO - VIA C. D'AMISTO, 657

C.A.P. 74100 Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo <u>Nº 470</u>	
N. di targa o telaio <u>CA 343 RJ</u>	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione NATIONALE SUISSE

N. di polizza [redacted]

N. di Carta Verde [redacted]

Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal [redacted] al [redacted]

Agenzia (o ufficio o intermediario)

Denominazione JACOBIUS INS. BROKERS

Indirizzo [redacted]

Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no ☒ si ☐

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) SCIALA PIETRO

Nome [redacted]

Data di nascita [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
[redacted]

Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

Patente N. TA S205739 P

Categ. (A, B, ...) A valida fino al 5/4/2011

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A
[redacted]

14. osservazioni

15. firma dei conducenti
[redacted]

15. firma dei conducenti
[redacted]

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

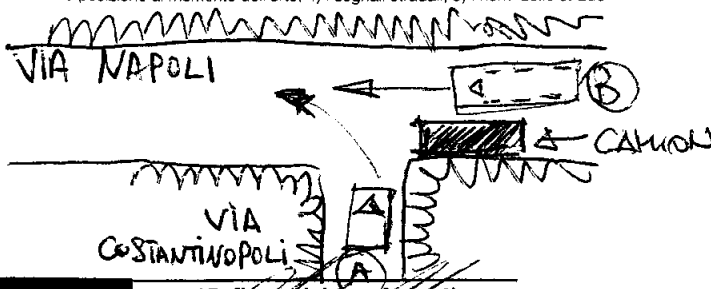
1	in fermata / in sosta	1	
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera	2	
3	stava parcheggiando	3	
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4	
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5	
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio	6	
7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7	
8	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	8	
9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9	
10	cambiava fila	10	
11	sorpassava	11	
12	girava a destra	12	
13	girava a sinistra	13	
14	retrocedeva	14	
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15	
16	proveniva da destra	16	
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17	

Indicare il numero di caselle barrate con una croce

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade



15. firma dei conducenti
[redacted]

veicolo B

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) PENNA

Nome GUIDO

Codice Fiscale / Partita IVA [redacted]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
VIA TARANTO 207, MARINA FRANCA

C.A.P. [redacted] Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo <u>BMW X5</u>	
N. di targa o telaio <u>BN 083 YE</u>	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione 656 301201

N. di polizza [redacted]

N. di Carta Verde [redacted]

Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal [redacted] al [redacted]

Agenzia (o ufficio o intermediario)
TA 613 636

Denominazione [redacted]

Indirizzo [redacted]

Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no ☐ si ☐

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) PENNA

Nome GUIDO

Data di nascita 21/05/72

Codice Fiscale [redacted]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
MARINA FRANCA (TA) VIA TARANTO 207

Stato [redacted]

N. Tel. o E-mail [redacted]

Patente N. TA S218930 S

Categ. (A, B, ...) [redacted] valida fino al 02/04/2012

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B
TANFASA SIN

14. osservazioni

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private"

C'è stato intervento dell'Autorità?

si ☐

no ☒

Quale Autorità è intervenuta?

CC ☐

P.S. ☐

VV.UU. ☐

veicolo **B**

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐

Passeggero ☐

Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso ☐

no ☐

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐

Passeggero ☐

Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso ☐

no ☐

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐

Passeggero ☐

Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso ☐

no ☐

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐

Passeggero ☐

Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso ☐

no ☐

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 211/NS/09		DATA SINISTRO 30/06/2009		ORA 07.40		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA COSTANTINOPOLI				ANGOLO VIA NAPOLI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI				N° SOCIALE 470		TARGA AUTOBUS CA 343 RJ	
MATR. AGENTE 188350		COGNOME SCIALPI		NOME PIETRO		QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 10-09-74		DATA ASSUNZIONE 12-12-2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA MOLISE 13		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5205739P		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 07/04/2006	
						SCADENZA PATENTE 05/04/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW		MODELLO X 5		TARGA BV 083 YE		PROPRIETARIO PENNA GUIDO (21/12/09)		COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA (TA)	
VIA / PIAZZA VIA TARANTO, 207						COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ LLOYD - 656307201 31/12/09			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PENNA GUIDO - Pat. TA5218930S								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

**RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO**

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

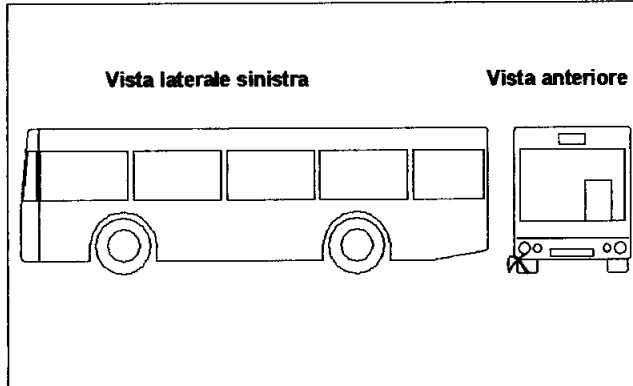
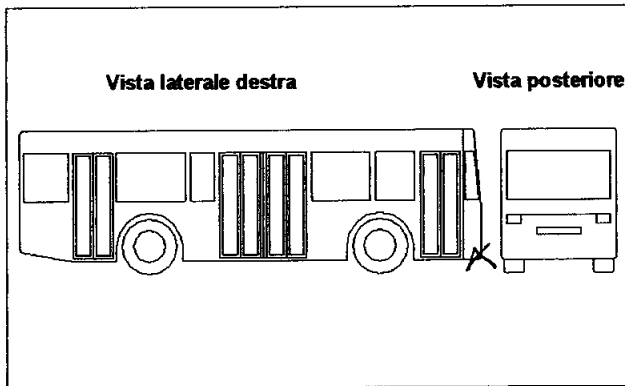
RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO
211/NS/09



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS
SPIGOLO DESTRO ANTERIORE E FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE
FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA PER VIA NAPOLI, A CAUSA DELL'INGOMBRANTE PRESENZA DI UN CAMION IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CHE OSTRUIVA LA MIA VISUALE DI DESTRA, MI ACCORGEVO IN RITARDO DEL SOPRAGGIUNGERE DALLA MIA DESTRA DI UNA BMW X5 CON LA QUALE ANDAVO A COLLIDERE CONTRO IL FIANCO SINISTRO.

VENIVA FIRMATO CONGIUNTAMENTE DAI DUE CONDUCENTI L'ALLEGATO MODULO CID.

IL CONDUCENTE, PROPRIETARIO E UNICO OCCUPANTE DEL BMW RIMANEVA ILLESO.

ANCHE A BORDO DEL BUS NON RICEVEVO SEGNALAZIONI D'INFORTUNIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/07/09

pagina

2

Taranto, li 03/07/09

Egr. Sig.

SCIALPI PIETRO
VIA MOLISE 13
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 211/NS/09 del 30/06/2009

Il giorno 30/06/2009, il bus n° 470 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

Taranto, li 03/07/09

Egr. Sig.

SCIALPI PIETRO
VIA MOLISE 13
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 211/NS/09 del 30/06/2009

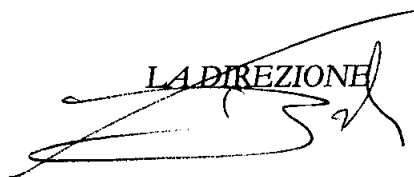
Il giorno 30/06/2009, il bus n° 470 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


P.R.



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 470 **DATA** 30/06/09

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
3	TAM	600	CH	650	Scidelp. P.			
3	CH	700	TAM	755	Scidelp. P.			
3	TAM	755	CH		Scidelp. P.			
					AV 845			
1/2	PART. MARZORÈ	1125	EM	1155	LATUZZA	11,40	BATI	
1/2	EM	1205	TAM	1230	LATUZZA			
1/2	TAM	1255	EM	1340	LATUZZA			
1/2	EM	1350	TAM	1430	LATUZZA	13,55	BATE	
1/2	TAM	1440	EM	1520	LATUZZA			
1/2	EM	1530	TAM	1615	LATUZZA			
1/2	TAM	1625	EM		LATUZZA			
1/2	CH	1720	TAM	1805	Pizzola Nunzio			
1/2	TAM	1815	CH	1900	Pizzola Nunzio			
1/2	CH	1910	TAM	1955	Pizzola Nunzio			
1/2	TAM	2005	CH	2100	Pizzola Nunzio	20,40	BATE	
1/2	CH	2110	TAM	2155	Pizzola Nunzio			
1/2	TAM	2215			Pizzola Nunzio			

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1715

ALLE ORE 0030

LINEA 1/2

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Pizzoni Nunzio

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

INS = Insuficiente

al rientro - visto: **L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO**

ore

RAPPORTO TX

03 LUG. 2009 12:39

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	03 LUG. 12:38	00'58	TX	03	OK

Taranto, lì 29/luglio/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 211/NS/09 del 30/06/2009 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 470.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni sul paraurti angolare anteriore destro, sul angolare superiore anteriore destro e sulla luce di direzione.

Distinti saluti

Prot. N° 11513
Del 30 LUG. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUINQUA	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L.
PERITO VITO COLAPIETRO
V. Europa, 35
74017 - Mottola (Ta)
Tel.: Fax 099/8864788
Mottola, 21 luglio 2009

Spett.le
AMAT SPA
SEDE DI TARANTO
TRASMISSIONE MEZZO FAX

Spett.le
ALLIANZ SPA DIV. ALLIANZ RAS
c.l.d. di TARANTO

N.s. Rif. : 3240,00 / 09
Sinistro : 73/784586412-0/1 del :30/06/2009 Es:
Agenzia :00006 - TARANTO Polizza : 656307201
Assicurato : PENNA GUIDO
Controparte : AMAT SPA
Targa Veicolo Periziato:BV083YE
Targa Antagonista:CA343RJ

Alla C.A. Dr TURSI

Per incarico conferitomi dalla spett.le ALLIANZ SPA div. LLOYD ADRIATICO di periziare il veicolo targato BV083YE sono a chiedere la messa a disposizione del Vs veicolo aziendale n 470 targato CA343RJ per la perizia di riscontro considerata l'esosa richiesta di danni del Sig. PENNA, compresi anche danni meccanici, il tutto compatibilmente con le necessità di esercizio.

Inoltre dala documentazione in possesso pervenutaci dalla ALLIANZ SPA div. LLOYD ADRIATICO, qui allegata, ho rilevato che il modello di denuncia è sottoscritto anche dal Vs "operatore di esercizio" Sig. SCIALPI, pertanto sono a chiederLe la verifica della presenza di tale documento presso i Vs Uffici.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 143 D.Lgs. n. 209 del 2005)
(Codice delle assicurazioni private)

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui all' art. 148, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005 e all'art. 8, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 254 del 2006.

1. data incidente <u>06/06/09</u>	2. luogo (comune, provincia, via e numero) <u>VIAREGGIO - VIA NAPOLI</u>	3. feriti, anche se lievi ☒ no ☐ si *
4. danni materiali veicoli oltre A o B ☒ no ☐ si * oggetti diversi dai veicoli ☒ no ☐ si *		
5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B)		

veicolo A

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)
Cognome (stampatello) AMAT SPA
Nome AMAT
Codice Fiscale / Partita IVA 0123456789
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
TARANTO - VIA C. BATTISTI, 657
C.A.P. 74100 Stato ITALIA
N. Tel. o E-mail

7. veicolo
BUS AMAT
A MOTORE NO RIMORCHIO NO
Marca, Tipo NO 470
N. di targa o telaio CA 343 RJ
Stato d'immatricolazione CA

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)
Denominazione NATIONALE SUISSE
N. di polizza 656301201
N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal al
Agenzia (o ufficio o intermediario)
Denominazione IACOPINO INS. BROKERS
Indirizzo
Stato
N. Tel. o E-mail
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☒ no ☐ si

9. conducente (Vedere patente di guida)
Cognome (stampatello) SCIALO PIERO
Nome PIERO
Data di nascita 21/05/72
Codice Fiscale TA 5205739 P
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
VIAREGGIO - VIA NAPOLI
Stato ITALIA
N. Tel. o E-mail
Patente N. TA 5205739 P
Categ. (A, B, ...) D valida fino al 5/4/2011

12. circostanze dell'incidente
Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

1	in fermata / in sosta
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera
3	stava parcheggiando
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio
7	circolava su una piazza a senso rotatorio
8	infilava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila
9	procedeva nello stesso senso, fuori una fila diversa
10	cambiava fila
11	sorpassava
12	girava a destra
13	girava a sinistra
14	retrocedeva
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso
16	proveniva da destra
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso

Indicare il numero di caselle barrate con una croce

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

veicolo B

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)
Cognome (stampatello) SCIALO PENNA
Nome GUIDO
Codice Fiscale / Partita IVA
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
VIAREGGIO - VIA C. BATTISTI, 657
C.A.P. 74100 Stato ITALIA
N. Tel. o E-mail

7. veicolo
A MOTORE NO RIMORCHIO NO
Marca, Tipo BMW X5
N. di targa o telaio BN 083 YE
Stato d'immatricolazione BN

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)
Denominazione 656301201
N. di polizza 656301201
N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal al
Agenzia (o ufficio o intermediario)
Denominazione TA 636
Indirizzo
Stato
N. Tel. o E-mail
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☒ no ☐ si

9. conducente (Vedere patente di guida)
Cognome (stampatello) SCIALO PENNA
Nome GUIDO
Data di nascita 21/05/72
Codice Fiscale TA 5218930 S
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
VIAREGGIO - VIA NAPOLI
Stato ITALIA
N. Tel. o E-mail
Patente N. TA 5218930 S
Categ. (A, B, ...) D valida fino al 02/04/2012

10. indicare con una freccia (**) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A
Stiratura



10. indicare con una freccia (**) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B
Traccia

14. osservazioni

15. firma dei conducenti

A Scialo Piero B Scialo Guido

* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private"

C'è stato intervento dell'Autorità?

☐ sì
 ☒ no

Quale Autorità è intervenuta?

☐ CC
 ☐ P.S.
 ☐ VV.UU.

veicolo **A**

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐
Passeggero ☐
Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso

☐ sì
 ☐ no

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐
Passeggero ☐
Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso

☐ sì
 ☐ no

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

veicolo **B**

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐
Passeggero ☐
Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso

☐ sì
 ☐ no

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito (Barrare solo una casella)

Conducente ☐
Passeggero ☐
Pedone ☐

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso

☐ sì
 ☐ no

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Prot. 16631/UAG

Taranto, li 09 SET. 2009

Egr. Sig.

SCIALPI PIETRO
VIA MOLISE 13
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 211/NS/09 del 30/06/2009

Il giorno 30/06/2009, il bus n° 470 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 326,37, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 245,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.

Distinti saluti

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mancicchia)

Taranto, li 22 APR. 2010

Prot. n. : 7649 UAG

C.A. Egr. Dr. E. Re Fraschini

Raccomandata a.r.

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Direzione Tecnica
Servizio sinistri
Divisione Rami Auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL
Via Cavour, 30
74123 - TARANTO

OGGETTO: Trasmissione copia atto di citazione
Sinistro 908.2009.000088367 del 30/06/2009
AMAT SPA (CA343RJ) / PENNA (BV083YE)
Ns. Rif. 211/NS/09

Si comunica che il Sig. Penna Guido, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo, ha presentato ricorso al Giudice di pace di Taranto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro indicato in oggetto, come da copia di atto di citazione allegato.

Poiché all'udienza di discussione, fissata dal Giudice adito per il giorno **22/06/2010**, sono state invitate a comparire l'AMAT Spa, in persona del suo legale rappresentante, e la Compagnia ALLIANZ Assicurazioni Vogliate comunicarci le Vs. determinazioni in ordine alla gestione del presente giudizio.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

3 
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia) 

21/NS/09
30/06/09
05. 22/06/2010

AVV. CARMINE LATTARULO
Via Muraglia, 4 - Tel. 099.8861106
74017 MOTTOLA (TA)
Via Saffi, 28 - Tel. 099.8803802
74016 MASSAFRA (TA)
Cod. Fisc. LTT CMN 081281048T
P. IVA: 01888790738

GIUDICE DI PACE DI TARANTO

ATTO DI CITAZIONE

COPIA

PENNA GUIDO - C.F. PNNGDU72E01L049E - residente in Martina Franca (TA) alla Via Taranto nr. 207, elett. dom. in Taranto alla Via Sorcinelli n. 53 presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo, dal quale viene rapp. e difeso in virtù di mandato in calce del presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 099.8867993.

CITA

AMAT SpA - in persona del suo legale rapp.te - con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657;

Sig. Scialpi Pietro, residente in Taranto alla Via C. Battisti nr. 657;

Allianz ass.ni - in persona del suo legale rapp.te - con sede in con sede in Trieste cap. 34123 al Largo Ugo Inneri nr. 1, a comparire dinanzi il giudice di pace di Taranto alla udienza che questi terrà nei soliti locali del Palazzo di Giustizia di Taranto sito in Via Temenide n. 83, il giorno **22 GIU. 2010** alle ore 08,30 con la c.c., con invito a costituirsi nel termine di legge e nelle forme stabilite dall'art. 319 cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc. La avverte inoltre che in mancanza di costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le conclusioni che seguono per le seguenti

RAGIONI

- a) il giorno 30/06/2009 il Sig. Penna Guido, alla guida del suo BMW tg. BV083 YE, Totale € _____ transitava in abitato di Taranto lungo la Via Napoli, a moderata velocità e nella sua corsia di pertinenza;
- b) allorquando entrava in collisione con l'autobus n. 470 tg. CA343RJ, di proprietà dell'Amat SpA e condotta dal Sig. Scialpi Pietro, il quale proveniva da Via Costantinopoli e, giunto in prossimità dell'intersezione con via Napoli, si immetteva in detta via, omettendo di concedere la dovuta precedenza all'auto BMW, che nel frattempo sopraggiungeva;
- c) successivamente il Sig. Scialpi Pietro sottoscriveva denuncia di sinistro assumendosi la totale responsabilità dell'evento; detta denuncia veniva firmata anche dal Sig. Penna Guido, come da copia che si produce;

6312

06 APR. 2010

UFFICIO	PRESIDENTE	_____
UFFICIO	DIRETTORE GENERALE	_____
UFFICIO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	_____
UFFICIO	DIRETTORE TECNICO	_____
UFFICIO	SERVIZIO DOCUMENTI	_____
UFFICIO	UFFICIO AFFARI GIURIDICI	_____
UFFICIO	UFFICIO ACQUISTI/CONTRATTI	_____
UFFICIO	UFFICIO CONTABILITA' E FINANZE	_____
UFFICIO	UFFICIO INFORMATICA	_____
UFFICIO	UFFICIO PERSONALE E RELAZIONI	_____
UFFICIO	UFFICIO LEGALE	_____
UFFICIO	UFFICIO AFFARI ESTERI	_____
UFFICIO	UFFICIO SERVIZI AL PUBBLICO	_____
UFFICIO	UFFICIO SERVIZI AL CLIENTE	_____

6171

N. Cron.	Mod. A
Diritti	€ 2,58
Spese postali	€ _____

Taranto, li _____

31 MAR. 2010



- d) in conseguenza dell'evento l'auto BMW riportava diversi danni materiali, come da fattura, ricevuta fiscale e preventivo¹ che si producono;
- e) il costo sostenuto per il ripristino dell'auto è pari ad €. 4.404,60;
- f) la compagnia convenuta, invitata con lettera raccomandata, ad inviare ogni documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 146 del DLGS 7/09/2005 n. 209, non vi provvedeva violando, comunque e a prescindere dall'esito del procedimento, il diritto di difesa dell'attore garantito dalla legge, del quale non si potrà non tenere conto nella fase decisionale;
- g) l'art. 9 del DPR 254/06 prevede che *"l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno; tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, supporto tecnico nella compilazione del contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)"*; l'impresa non ha adempiuto a tali adempimenti previsti dalla stessa legge, creata a suo uso e consumo, violando peraltro l'art. 2 del d. lgs 6.09.2005 n. 206 (Codice Consumo) che annovera fra i diritti fondamentali del consumatore quello ad ottenere un'adeguata informazione nonché il successivo art. 5 ove si precisa che le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore". Non solo: a fronte di una inesistente attività di assistenza tecnica, che doveva essere fornita da un rapporto di fidelizzazione prevista dalla legge, assolutamente assimilabile a quella svolta dai professionisti legali, ha deliberatamente ed illecitamente assunto la veste di parte antagonista dell'assicurato, atteggiamento che risulterà oltremodo evidente anche nella fase processuale ove quanto più sarà strenua la difesa dei propri interessi (lucro) tanto

¹Per il ripristino dei danni alla carrozzeria si produce fattura dell'importo di €. 3.408,60, per la meccanica si produce preventivo di €. 996,00 (l'attore sosteneva un costo parziale di €. 450,00, come da ricevuta fiscale).

più darà la misura dell'inadempimento contrattuale che non potrà ritorcersi sull'esito del giudizio e sui conseguenti provvedimenti di condanna;

- h) pertanto, si rende inevitabile la presente azione ed all'uopo si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il giudice di pace adito, contrariis reiectis, verificata la propria competenza, così provvedere:

- 1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. Scialpi Pietro nella produzione del sinistro per cui è causa, condannare l'Amat SpA ed il Sig. Scialpi Pietro, rispettivamente proprietario e conducente dell'auto, ai sensi dell'art. 2043 cc, nonché la società convenuta, l'Allianz ass.ni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 comma II e 149 d.lgs 209/2005, in solido, al pagamento in favore del Sig. Penna Guido della somma complessiva di €. 4.404,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'auto BMW, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre il fermo tecnico necessario per le operazioni di ripristino, comprensivo anche dei giorni ex art. 9 del DPR 16.01.1981 n. 45, in cui l'auto non può essere riparata e deve restare a disposizione dell'assicuratore per la verifica dei danni, il danno da deprezzamento commerciale del veicolo nella misura che sarà quantificata mediante espletanda CTU meccanica, il danno da spreco del premio dell'assicurazione, non sospensibile per periodi inferiori a novanta giorni, il danno da disagio per indisponibilità del veicolo da determinarsi ex art. 1226 c.c., le spese sostenute così come saranno documentate, interessi e rivalutazione, il tutto contenuto nei limiti della somma di €. 5.000,00;
- 2) conseguentemente, accertata la responsabilità contrattuale dell'assicuratore per non aver consentito la "piena realizzazione del diritto al risarcimento" ex art. 9 DPR 254/06, condannare la compagnia Allianz ass.ni al risarcimento dei danni pari a €. 200,00;
- 3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si produce:

lett. racc.;

foto;

copia carta di circolazione;

preventivo meccanica;

ricevuta fiscale parziale per la meccanica;

fattura carrozzeria;

denuncia firmata da entrambi.

Richieste istruttorie:

Preliminarmente anche ad ogni richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 320 cpc, ai sensi dell'art. 3 della legge 5/03/2001 n. 57, attuata con D.M. 20/02/2004 n. 74, nonché ai sensi dell'art. 146 del DLGS 7/09/2005 n. 209, ai sensi dell'art. 210 cpc e art. 94 disp. att. cpc, si chiede che il giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo contenente tutta la documentazione relativa al sinistro per cui è causa e più precisamente copia della denuncia di sinistro firmata dall'assicurato, copia delle fotografie scattate dal perito fiduciario su tutti i veicoli protagonisti dell'incidente, copia delle perizie tecniche e mediche eseguite dai consulenti della società convenuta, nonché di ogni altro accertamento eseguito nella procedura di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni.

Preliminarmente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 21 febbraio 2006 n. 102 e 186 ter cpc, si chiede l'emissione dell'ordinanza immediatamente esecutiva che disponga una provvisoria pari al 50% della presumibile entità del risarcimento del danno che sarà liquidato con sentenza.

Si deferisce, senza inversione dell'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, ai sensi dell'art. 143 comma II del d. lgs nr. 209 del 7/09/2005, sin d'ora interrogatorio formale al Sig. Scialpi Pietro sulle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente atto ed all'esito della stessa, ove occorra, prova per testi sulle stesse circostanze.

Si richiede CTU meccanica per la stima e la determinazione dei danni materiali subiti dall'auto BMW a seguito del sinistro de quo.

Riserva ulteriori richieste istruttorie in esito al comportamento processuale di parte avversa ai sensi dell'art. 320 cpc.

Ai sensi del DPR 115/02 il valore della causa è pari ad € 5.200,00.

Taranto 25/03/2010

Avv. Carmine Lattarulo



Mandato nella controversia PENNA GUIDO VS ALLIANZ ass.ni

Avv. Carmine Lattarulo

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in questa fase ed in quella eventuale di appello, nonché nel procedimento di esecuzione e in quelli connessi, nella fase di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, conferendoVi ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, di rappresentarmi a rendere il libero interrogatorio ex art. 183 cpc, chiamare terzi soggetti di diritto in causa od anche di estendere il contraddittorio, di proporre domande nuove e riconvenzionali, appelli incidentali, di riassumere, proporre istanze o sequestri giudiziari e conservativi, di formulare eccezioni, proporre opposizioni, sollevare incidenti, reclami, nominare propri sostituti, nominare consulenti di parte, rinunciare agli atti, accettare altrui rinunzie, transigere e conciliare la lite, formulare offerte, riscuotere, incassare e quietanzare. Ratifico fin da ora il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti o degli altri da Voi nominati. Eleggo domicilio presso di Voi. Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13, 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere. L' informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è la seguente: *desidero informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati da Lei forniti verranno trattati su supporti cartacei ed informatici per poter provvedere alla liquidazione del presente atto. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal mandato. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo, nonché a terzi che prendono parte ai processi di lavoro per adempiere ad obblighi di legge o per finalità contabili, nonché per svolgere le operazioni necessarie alla liquidazione del sinistro. Il Titolare e il Responsabile del trattamento è il suddetto avvocato. In ogni momento si potrà rivolgere al Titolare - Responsabile presso le sue sedi per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.*

Mottola 28/3/10

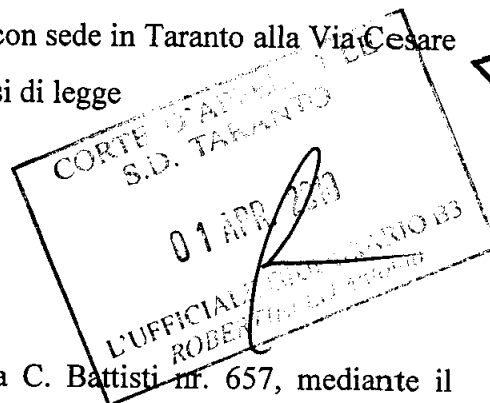
E/song autentica/he



Relata di notifica:

Copia dell'atto che precede ad istanza di parte rapp.ta e difesa come in atti io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato a:

AMAT SpA – in persona del suo legale rapp.te – con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657, mediante il servizio postale ai sensi di legge



Sig. Scialpi Pietro, residente in Taranto alla Via C. Battisti nr. 657, mediante il servizio postale ai sensi di legge

Allianz ass.ni – in persona del suo legale rapp.te – con sede in con sede in Trieste cap 34123 al Largo Ugo Inneri nr. 1, mediante il servizio postale ai sensi di legge

UFFICIO U.N.E.P.
Sezione Corte d'Appello
TARANTO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI

N. 6171 del Cronologico

L'Ufficiale Giudiziario

(firma)

AVVERTENZE

Sulla presente busta possono applicarsi francobolli e dell'avviso di ricevimento. La presente è datata 20-11-1982 n. 899 se la consegna che contiene l'atto da notificare è purché palesemente. L'avviso di rice pur ricevendo il apponendo la p caso di rifiuto de l'agente postale n mediante immissi giorni dalla data de deve essere restituit gg., l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato, viene spedito al mittente in raccomandazione.



"importo complessivo delle seguenti tasse: francatura e raccomandazione del piego ata deve descriversi sul foglio n. 1-A. A norma degli artt. 7, 8 e 9 della legge ersonalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta nvivente anche temporaneamente addetta alla casa o al servizio del destinatario i mancanza può essere consegnato al portiere dello stabile o a chi ne fa le veci. essere sottoscritti dal consegnatario. Qualora questi non sappia firmare o rifiut l'avviso di ricevimento, specificando se trattasi del destinatario o persona diversa, to è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego in evere il piego rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero a assenza o assenza o inidoneità delle persone abilitate, questi deve rilasciare avviso corrispondenza. Di tale attività deve fare menzione sull'avviso di ricevimento. Trascorsi dieci piego nell'ufficio postale senza che il destinatario od un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego mittente unitamente all'avviso di ricevimento, con l'indicazione "non ritirato". In caso di ritiro del plico entro 10 gg., l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato, viene spedito al mittente in raccomandazione.



AMAT S.P.A.

VIA CESARE BAVISTU 11 E 657

4100 TARANTO

211/NS/09

23/05

LETTERA DI INVITO

p.i. Giovanni Lentini
Via Calabria n°29 TA
Cell. 336-828899

Taranto, lì 04/05/2011

Spett.le
AMAT spa
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: sopralluogo per ispezionare l'autovettura dell'attore coinvolta nel sinistro per cui è causa.

Causa Civile: Penna Giudo C/ AMAT spa nonché la Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ spa.

Su richiesta del Magistrato, si invita la Società AMAT spa in p.l.r.t. di poter visionare l'autobus tg. CA 343 RJ (n°470) per procedere ad un confronto delle altezze d'urto e quant'altro ritenuto utile.

Gentilissimi Signori

il giorno 16/05/2011 alle ore 17,15, presso la stessa AMAT, si procederà ad ispezionare entrambi i veicoli coinvolti ne sinistro per cui è causa.

E' gradita la puntualità

IL CTU

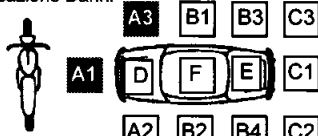


8578

Prot. N° 09 MAG. 2011

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
GE	ESERCIZIO FABBESATO	☐
DE	ATTORIO DI CONSTR	☒
GA	ACQUISTI E VENDITA	☐
SC	CONTABILITA' E BANCHE	☐
SI	INFORMAZIONI	☐
JP	PERSONALE INTRABILI	☐
UT	TECNICI	☐
UT	PERSONALE TECNICO	☐
CM	RAGIONE E TELECOMUNICAZIONI	☐
CL	UFFICIO	☐

20

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2382,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.470				Controparte PENNA GUIDO		Impresa di controparte 003 - ALLIANZ			
Esercizio 2009		Numero sinistro 211/NS/09		Codice - Agenzia				Data sinistro 30/06/2009	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza Recupero o IVA Si	
Data Incarico 09/07/2009		Data primo rilievo 09/07/2009		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA343RJ		Telaio ZGA482M0006002956	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Fianchetto anteriore .Dx I danni riscontrati nella parte anteriore dx sono di natura preesistente in quanto già visionati dal sottoscritto in data 19.05.09 per il sx n.150/NS/09. Pertanto è stato solo considerato un aggravamento al fianchetto ant.dx.				M 1,5		M 2,0		M 2,0	
Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)				DCMS		ME		Tempo	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi		1,5		2,0	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23		Ore 1,6		Ore 2,13		4,13	
Ore 0,30		Ore 0,23 </							

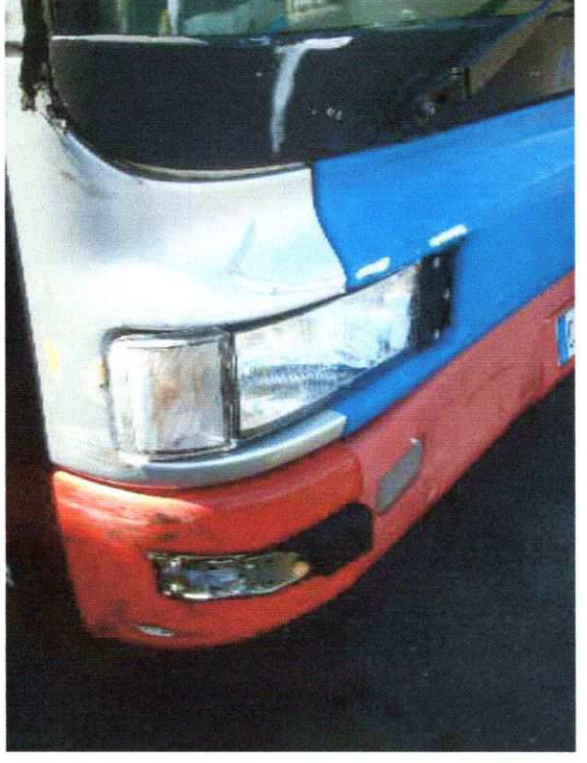
per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2382,00/09
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **211/NS/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.470**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA343RJ**
Controparte: **PENNA GUIDO**

Data Sinistro: **30/06/2009**
Data Perizia: **09/07/2009**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 211/NS/09	DATA SINISTRO 30/06/2009	ORA 07.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA COSTANTINOPOLI		ANGOLO VIA NAPOLI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 470	TARGA AUTOBUS CA 343 RJ	
MATR. AGENTE 188350	COGNOME SCIALPI	NOME PIETRO	QUALIFICA CONDUcente DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 10-09-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA MOLISE 13	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5205739P	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 07/04/2006
		SCADENZA PATENTE 05/04/2011		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO X 5	TARGA BV 083 YE	PROPRIETARIO PENNA GUIDO (21/12/09)	COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA (TA)
VIA / PIAZZA VIA TARANTO, 207			COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ LLOYD - 656307201 31/12/09	
CONDUcente (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PENNA GUIDO - Pat.TA5218930S			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

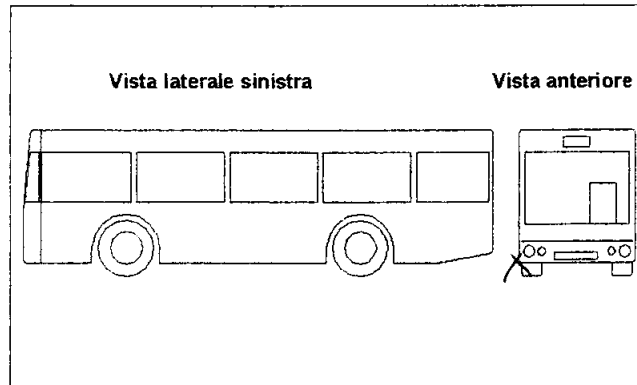
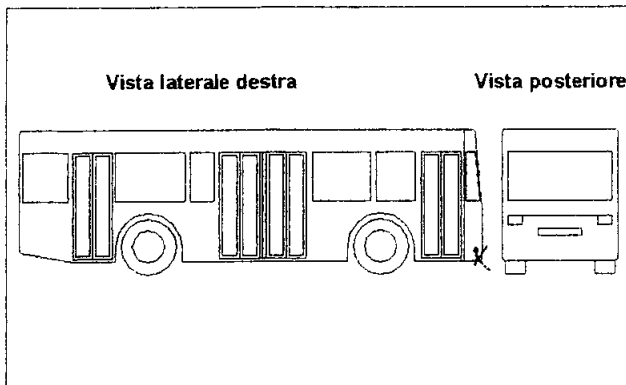
TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUcente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPIGOLO DESTRO ANTERIORE E FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA PER VIA NAPOLI, A CAUSA DELL'INGOMBRANTE PRESENZA DI UN CAMION IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CHE OSTRUIVA LA MIA VISUALE DI DESTRA, MI ACCORGEVO IN RITARDO DEL SOPRAGGIUNGERE DALLA MIA DESTRA DI UNA BMW X5 CON LA QUALE ANDAVO A COLLIDERE CONTRO IL FIANCO SINISTRO.

VENIVA FIRMATO CONGIUNTAMENTE DAI DUE CONDUCENTI L'ALLEGATO MODULO CID.

IL CONDUCENTE, PROPRIETARIO E UNICO OCCUPANTE DEL BMW RIMANEVA ILLESO.

ANCHE A BORDO DEL BUS NON RICEVEVO SEGNALAZIONI D'INFORTUNIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/07/09

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 140 D.Lgs. n. 209 del 2005)
("Codice delle assicurazioni private")

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui all' art. 142 comma 1 D.Lgs. n. 209 del 2005 e all' art. 4 comma 2 lettera c) D.P.R. n. 254 del 2006.

1. data incidente 04/06/09 ora 14 2. luogo (comune, provincia, via e numero) VIA NAPOLI TARANTO-VIA C. DAMIANI/TA 3. feriti, anche se lievi: ☒ no ☐ si *

4. danni materiali veicoli oltre A e B: ☒ no ☐ si * oggetti diversi dai veicoli: ☒ no ☐ si *

5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati su veicolo A e B):

6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione) **AMAT SPA**

Cognome (stampatello) [REDACTED]

Nome [REDACTED]

Codice Fiscale / Partita IVA [REDACTED]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TARANTO - VIA C. DAMIANI, 657

C.A.P. 74100 Stato ITALIA

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

7. veicolo **BIS AMAT**

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo <u>BMW X5</u>	
N. di targa o telaio <u>CA 343 RJ</u>	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) **NATIONALE SUISSE**

Denominazione NATIONALE SUISSE

N. di polizza [REDACTED]

N. di Carta Verde [REDACTED]

Certificato di assicurazione o Carta Verde

Valido dal [REDACTED] al [REDACTED]

Agenzia (o ufficio o intermediario)

Denominazione IAO BINO INS. BROKERS

Indirizzo [REDACTED]

Stato [REDACTED]

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☒ no ☐ si

9. conducente (vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) SCIALA PIETRO

Nome [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero) [REDACTED]

Stato [REDACTED]

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

Patente N. TA S205739 P

Categ. (A, B, ...) A valida fino al 5/4/2011

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A SPACCO FESSO

14. osservazioni

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

1	in fermata / in sosta	1
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera	2
3	stava parcheggiando	3
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio	6
7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7
8	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	8
9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9
10	cambiava fila	10
11	sorpassava	11
12	girava a destra	12
13	girava a sinistra	13
14	retrocedeva	14
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15
16	proveniva da destra	16
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17

Indicare il numero di caselle barrate con una croce

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

15. firma dei conducenti

A [Signature] B [Signature]

veicolo **B**

6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) SCIALA PENNA

Nome GUIDO

Codice Fiscale / Partita IVA [REDACTED]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero) VIA TARANTO 207 MAR. ILLA

C.A.P. 74100 Stato ITALIA

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo <u>BMW X5</u>	
N. di targa o telaio <u>BN 083 YE</u>	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) **656301201**

Denominazione 656301201

N. di polizza [REDACTED]

N. di Carta Verde [REDACTED]

Certificato di assicurazione o Carta Verde

Valido dal [REDACTED] al [REDACTED]

Agenzia (o ufficio o intermediario)

Denominazione IA GIZ 636

Indirizzo [REDACTED]

Stato [REDACTED]

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☒ no ☐ si

9. conducente (vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) PENNA

Nome GUIDO

Data di nascita 21/05/72

Codice Fiscale [REDACTED]

Indirizzo (comune, provincia, via e numero) MARTINA FRANKA (TA) VIA TARANTO 207

Stato [REDACTED]

N. Tel. o E-mail [REDACTED]

Patente N. TA S218930 S

Categ. (A, B, ...) [REDACTED] valida fino al 02/04/2010

10. indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B TIRO A SIN

14. osservazioni

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 2382,00/09	Ns. Riferimento 2382,00/09
Assicurato AMAT N.470		Controparte PENNA GUIDO		Impresa Controparte 003 - ALLIANZ		
Esercizio 2009	Sinistro N. 211/NS/09		Codice Agenzia		Data Sinistro 30/06/2009	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 09/07/2009	Data effett. Perizia 09/07/2009	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 4	
			Data Restituzione 31/07/2009			

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 31/07/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:247,44

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.



URGENTE

**Al Coordinatore f.f.
Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini
SEDE**

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**



Oggetto: SINISTRO DEL 30/06/2009 n. 908.2009.000088367 AMAT SPA / PENNA GUIDO - NS. RIF. 211/NS/09

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 04/04/2012 9.27

A: ns@sistemasinistri.it

CC: sinauto@nationalesuisse.it

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto in allegato trasmettiamo copia dell'atto di citazione per appello notificato ad Amat Spa (Tribunale di Taranto udienza 08/05/2012) e ALLIANZ Assicurazioni.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Allegati:

211NS09.PENNA.PDF

1.7 MB

211/NS/09
30/06/2009
UL. 05/05/2012



Avv. CARMINE LATTARULO
Via Brindisi, 9 - Tel. 099.8803802
74016 MASSAFRA (TA)
Via Muraglie, 4 - Tel. 099.8861108
74017 MOTTOLO (TA)
Cod. Fisc. LTT CMN 68L26 L049T
Part. IVA 01862760738

TRIBUNALE DI TARANTO
ATTO DI CITAZIONE PER APPELLO

COPIA

Penna Guido, cdf PNNGDU72E11L049E, residente in Martina Franca alla via Taranto 207, elett. domic. in Taranto alla via Sorcinelli 53 presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 099.8867993, rappr. e dif. in virtù di mandato in calce al presente atto,

premess

A) che con atto di citazione del 25.03.2010, Penna Guido conveniva in giudizio Amat spa, Scialpi Pietro, rispettivamente rispettivamente proprietaria e conducente dell'autobus n. 470 targato CA343RJ, nonché Allianz ass.ni, garante della responsabilità civile dell'attore, ma tenuta per legge al risarcimento ex art. 149 d. lgs 209/2005 (risarcimento diretto), per vederli condannare al risarcimento, appunto, dei danni materiali subiti dalla sua auto Bmw targata BV083YE a seguito del sinistro del 30.06.2009: infatti, la Bmw transitava in Taranto per Via Napoli e, giunta all'incrocio con via Costantinopoli, entrava in collisione con l'autobus, il quale proveniva Costantinopoli ed ometteva di concedere precedenza alla Bmw;

21265

Prot. N. 14 NOV. 2011

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DE	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☒
DAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
DA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐



si costituiva l'Allianz ass.ni che contestava ogni addebito di responsabilità e quantificazione del danno;

C) la causa veniva istruita con interrogatorio formale del convenuto (che non compariva a renderlo), con esibizione di modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, e CTU meccanica, anche sul quesito della compatibilità/riferibilità dei punti d'urto ed all'esito, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione;

D) il GdP di Taranto – *Avv. Alessandra Di Biase* - nel decidere la predetta causa portante il n. 5469/10, pronunciava sentenza n. 3244/11 pubblicata il giorno 29.09.2011, non notificata, con la quale rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite;

E) che avverso siffatta decisione, ritenendola ingiusta e gravatoria, l'esponente intende proporre impugnazione per i seguenti

MOTIVI

Le motivazioni di sentenza non sono condivisibili. La denuncia sottoscritta da entrambi, la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio libero, la riferita compatibilità e riferibilità dei danni all'incidente da parte del CTU si stagliano sullo sfondo desertico delle non provate perplessità lamentate dall'Allianz ass.ni artificialmente strumentalizzate per negare un giusto risarcimento, laddove invece le perplessità dovevano lasciar spazio all'invertito onere probatorio. Ne consegue l'amara consapevolezza che il rigetto della domanda esiga la semplice negazione, senza neppure rinvenirsi il contenuto della contestazione, peraltro provata in nessun modo. Contemporaneamente, la sottoscrizione di responsabilità a doppia firma, la mancata comparizione del

ATA
convenuto a rendere l'interrogatorio e il giudizio positivo del CTU sulla compatibilità dei danni esitano per diventare inutili argomentazioni.

E valga il vero

1. Vizio di omessa motivazione sulla violazione dell'art. 148 d.lgs 209/2005.

L'art. 148 del d.lgs 209/2005 dispone che l'impresa deve comunicare *specificatamente* i motivi per i quali ritiene di non formulare offerta. L'art. 11 del (non abrogato) dPr 16.01.1981 n. 45 dispone altresì che il motivo di diniego dell'offerta deve essere *analitico e circostanziato*.

Riassumendo, quando l'assicuratore non esegue offerta entro i termini dello *spatium deliberandi*, deve indicarne i motivi: specifici, analitici, circostanziati.

Davanti ad una previsione così doviziosa del legislatore, l'Allianz ass.ni, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e (non) liquidazione del danno si è arrogato il diritto di non rispondere. Mentre il danneggiato abbia avuto cura di mettere a disposizione dell'impresa assicuratrice un'appendice non breve di una lunga serie di adempimenti consistenti in allegazioni, produzioni e accessi peritali, a questi l'impresa ha corrisposto il silenzio. Questo diritto di ricevere risposta nasce, quindi, *prima* del processo di merito sulla richiesta del risarcimento del danno e non *durante*. Questo è un passaggio fondamentale del tema. Le motivazioni sono le seguenti:

- il dato testuale delle disposizioni in materia di motivazione di negazione offerta (148 d. lgs 209/2005: 30 giorni dalla richiesta, in presenza di modello CAI a doppia firma);
- il danneggiato ha il diritto di avere ogni notizia fondamentale perché: a) deve preparare il suo atto di citazione e non deve essere costretto a



rimediare in corsa ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 320 cpc per non avere ottenuto ingiustamente dei dati che gli avrebbero consentito una più serena allegazione dei fatti ed articolazione delle prove; b) ha il diritto di non promuovere un giudizio, semplicemente sollecitando l'impresa assicuratrice ad inviare offerta o a transigere la controversia sugli stessi dati messi a disposizione, perchè il danneggiato non vuole subire l'alea del giudizio¹.

¹ A tale riguardo risulta inevitabile il rimando all'art. 2 del Codice del Consumo, che annovera fra i diritti fondamentali del consumatore quello ad ottenere un'adeguata informazione nonché al successivo art. 5 ove si precisa che le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Con l'art. 4 della legge 229/2003 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001 in GU n. 196 del 25.8.2003) il Parlamento ha delegato il governo ad operare il "riassetto in materia di assicurazioni", nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli; sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio. L'Esecutivo delegato ha ritenuto di assolvere con la disposizione dell'art. 146. E' evidente l'*intentio legis*, nel richiamare la qualità di consumatore e/o di contraente debole, di agevolare il danneggiato nell'esercizio del diritto all'integrale informativa del processo di liquidazione del danno che lo riguarda. In tal modo si delinea con sufficiente chiarezza le reali finalità del momento informativo: garantire la consapevolezza e l'adeguatezza della scelta del consumatore; porre il consumatore in grado di conoscere le caratteristiche essenziali. E' poi innegabile che la richiesta d'informazione risulta ancor più determinante in presenza di una disparità tra le parti. Tale circostanza impone il rafforzamento del soggetto debole mediante appunto la previsione di meccanismi diretti a compensare il divario tra le posizioni dei contraenti, facendo leva proprio sulla trasmissione dell'informazione e quindi su una maggiore e puntuale conoscenza. Affinchè possa essere considerato consapevole il consenso del consumatore è necessario quindi che esso sia preceduto e motivato da un'adeguata informazione, soprattutto in regime di indennizzo diretto. La violazione di detto obbligo risulta ancora più palese se si considerino gli altri obblighi a cui l'Allianz doveva attenersi nella tutela del danneggiato. L'art. 9 del DPR 254/06 prevede che "l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno". Nonostante il chiaro tentativo di limitazione o banalizzazione degli obblighi della compagnia di assicurazione operato nella seconda parte del I comma dell'art. 9 ("tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, supporto tecnico nella compilazione del contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)") risulta innegabile l'espansione delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'Allianz nei confronti del suo assicurato. Ed invero, l'Allianz, secondo il chiaro dettato della invocata norma, era tenuta a fornire al proprio cliente tutte le informazioni necessarie per comprendere i concetti della responsabilità stradale, così illustrando l'attuale fase dottrinale e giurisprudenziale in tema di risarcimento dei danni (sia in ordine alle singole voci che ai criteri di quantificazione) ed a mettere a disposizione del medesimo

 tale riguardo, in calce alla sentenza, il primo giudice ha opportunamente avallato questa tesi così affermando: *“il comportamento attuato dalla convenuta compagnia nella fase di gestione della lite in sede stragiudiziale non è assolutamente rispettoso delle modalità che dovrebbero conformarlo, motivo per cui si ritiene che sussistono e concorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio ...”*.

2. Vizio di contraddittoria motivazione in ordine alla specificità della contestazione.

Non può condividersi in alcun modo l'affermazione di sentenza contenuta a pag.

3, III rigo: *“... la compagnia convenuta ha invece tempestivamente specificatamente contestato in comparsa di risposta (e non con mere clausole di stile generiche) sia l'accadimento del fatto storico, sia le modalità e sia il nesso causale dei presunti danni lamentati rispetto al presunto sinistro occorso ...”*.

La contestazione può essere *in limine* riscontrata a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, ove si alleggi: *“l'esame comparato dei danni asseritamente riportati dai mezzi coinvolti evidenzia, in maniera incontrovertibile, la non corrispondenza fra i presunti punti d'urto, ovvero fra i presunti danni riportati dall'autoveicolo BMW tg BV083YE e quelli riguardanti la parte anteriore dell'autobus n. 470 tg CA343RJ di proprietà dell'AMAT spa”*.

E' sicuramente una contestazione, ma difetta del requisito della specificità che l'impresa, quindi, ha continuato a violare, non solo allo spirare del termine di cui all'art. 148 d. lgs 209/2005, ma anche di quello di cui all'art. 167 cpc che impone

assicurato adeguate strutture nonché personale competente e preparato alla realizzazione del risultato risarcitorio. E' poi innegabile che la richiesta d'informazione risultava ancor più determinante in presenza di una disparità tra le parti. Tale circostanza imponeva il rafforzamento del soggetto debole mediante appunto la previsione di meccanismi diretti a compensare il divario tra le posizioni dei contraenti, facendo leva proprio sulla trasmissione dell'informazione e quindi su una maggiore e puntuale conoscenza.

LAZIO
convenuto di proporre tutte le sue difese a pena di decadenza in comparsa di costituzione e risposta. L'Allianz si premuerà di osservare che la sua contestazione può ritenersi specifica laddove richiami il documento (perizia) contenente la contestazioni. Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte è assai chiara: l'allegazione della contestazione specifica deve essere contenuta in comparsa di costituzione e risposta, rilevando che l'invito al confronto con i documenti allegati, senza premurarsi di trascriverne il contenuto vale come "generico richiamo"². Le ormai non poche pronunce di merito sulla non contestazione nel regime post-riforma dell'art. 115 cpc, ci consentono di definire quella che stiamo vivendo come una nuova stagione dell'istituto. La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte vale quale *relevatio ab onere probandi* per il deducente. Secondo la dottrina, si tratta di un principio "*di diuturna nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in specie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale* (Proto Pisani "*La nuova disciplina del processo civile*"). Nel vigente ordinamento processuale, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza³. L'art. 167 comma I cpc, quindi, imponendo al convenuto di

² Cass. Civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13078: motivo n. 3.2 II rigo della sentenza.

³ Cass. Civ. Sez. III 10 novembre 2010 n. 22837.

prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, il quale dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio in ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'enunciata regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dal novero degli accertamenti richiesti⁴. La contestazione generica equivale a difetto di contestazione. Conferma di quanto sin qui esposto si ricava dalla recentissimo arresto della Suprema Corte (5356/2009): "l'assunto di aver.... impugnato e contestato la domanda formulata dalla controparte perchè *infondata in fatto e in diritto* riguarda un'affermazione difensiva assolutamente generica". E', al contrario, specifica una contestazione che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Quindi, la contestazione deve essere specifica: la disposizione è chiara ove viene sancito che determina un vincolo per il giudice "i fatti non specificatamente contestati. Sul punto, vi sono preclusioni rigide, per le quali giammai potrebbero valutarsi fatti, quand'anche emersi nel corso dell'istruttoria, non ritualmente dedotti entro i termini di rito concessi⁵. La Cassazione⁶, inoltre, ribadisce che "negare il fatto avverso", *tout court*, equivale a contestazione generica. L'onere di contestazione tempestiva

⁴ Cass. Civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13078.

⁵ Cass. Civ. Sez. III 01 giugno 2006 n. 13131; Cass. Civ. Sez. III 29 gennaio 2003 n. 1277; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 agosto 2000 n. 10343; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 maggio 2000 n. 7114; Cass. Civ. Sez. III 16 febbraio 2001 n. 2331.

⁶ Cass. Civ. 15 aprile 2009 n. 8933.

 deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. In altri termini, possiamo schematicamente riassumere che, nel giudizio civile, dove prevale il principio dispositivo, fatti non contestati = prove! Il giudice dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, atteso che quest'ultimo espunge il fatto stesso nell'ambito degli accertamenti richiesti⁷. Con la novella 69/2009, il concetto è ancor più chiaro. L'onere di contestazione deve ritenersi ormai un principio generale che informa il sistema processuale civile recependo il condivisibile approdo cui ormai è giunta la giurisprudenza di

⁷ Cass. Civ. Sez. Lav. 15.04.2009 n. 8933; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo 2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 20 novembre 2008 n. 27596; Cass. Civ. 18 settembre 2008 n. 23807; Cass. Civ. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. Civ. Sez. I 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. Civ. Sez. III 8 febbraio 2008 n. 3127; Cass. Civ. n. 23638/2007; Cass. Civ. Sez. III 23 maggio 2007 n. 12231; Cass. Civ. Sez. III 28 marzo 2006 n. 7074; Cass. Civ. Sez. III 14 marzo 2006 n. 5488; Cass. Civ. Sez. III 28 ottobre 2004 n. 20916; Cass. Civ. Sez. III 25 maggio 2004 n. 10031; Cass. Civ. Sez. I 08 aprile 2004 n. 6936; Cass. Civ. Sez. Un. 11353/2004; Cass. Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299; Cass. Civ. Sez. I 30 maggio 2003 n. 8764; Cass. Civ. Sez. I 16 gennaio 2003 n. 559; Cass. Civ. Sez. II 05 luglio 2002 n. 9741; Cass. Civ. Sez. Un. n. 761/2002; Cass. Civ. Sez. III 05 marzo 2002 n. 3175; Cass. Civ. Sez. III 01 agosto 2001 n. 10482; Cass. Civ. Sez. III 12 agosto 2000 n. 10789; Cass. Civ. Sez. Lav. 08 agosto 2000 n. 10434; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio 1999 n. 1213; Cass. Civ. Sez. II 04 agosto 1997 n. 7189; Cass. Civ. Sez. I 01 agosto 1994 n. 7156; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 agosto 1986 n. 5229; Cass. Civ. Sez. II 06 giugno 1985 n. 3366; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 febbraio 1984 n. 1277; Cass. Civ. Sez. II 29 aprile 1982 n. 2710.

legittimità. Alla luce della collocazione topografica dell'istituto (comma 1 dell'art. 115 cpc) i fatti non contestati “devono” essere posti a fondamento della decisione senza che residui discrezionalità per il giudicante, cosa che è consentita solo nel comma 2 dell'art. 115 cpc. La realtà è che la collocazione topografica depone nel senso di dover ritenere “provati” i fatti non contestati e, cioè, farli confluire nel concetto di prova che è menzionato nel comma 1 dell'articolo in esame. E' quanto già affermava la Suprema Corte prima della legge n. 69/2009: il fatto non contestato non ha bisogno di prova perchè le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza⁸. Il difetto di contestazione implica l'ammissione dei fatti dedotti in giudizio e produce un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non lo ha fatto); un effetto per il deducente (colui che allega un fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per il contestatore: il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria, qualora non siano contestati, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione. Per il deducente: questo sarà esonerato dalla prova. Per il giudice: avrà l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo.

3. Vizio di contraddittoria motivazione sulla valenza probatoria del modello CAI a doppia firma.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite del 05 maggio 2006 n. 10311, ha dovuto risolvere un contrasto insorto tra le Corti in merito alla valenza del modulo di denuncia e segnatamente della confessione contenuta in qualsiasi atto processuale resa da un litisconsorte nei confronti dell'altro. Prima di questo

⁸ Cass. Civ. 20 novembre 2008 n. 27596.

arresto, le dichiarazioni rese da un litisconsorte formavano prova piena contro colui che le aveva rese, ai sensi del secondo comma dell'art. 2733 c.c. Le Sezioni Unite tendono ad *abrogare* implicitamente detto comma, in quanto sostituiscono la natura processuale del litisconsorzio con quella sostanziale; ne consegue che, non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente. In altre parole, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole (c.i.d.) che sia stata resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non vale come piena prova neanche nei confronti del solo confitente ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendosi applicare l'art. 2733 comma 3 c.c. in ogni caso, giammai il secondo comma. Riassumendo, dal 2006: non esiste alcun automatismo di condanna conseguente ad ammissione di responsabilità da parte dello stesso confitente, dovendosi ottenere un giudizio unitario nei confronti di tutti i litisconsorti sostanziali e non solo processuali; a fortiori, non esiste alcun automatismo di condanna del litisconsorte non confitente (assicuratore) a fronte della confessione resa dal litisconsorte confitente; il valore di confessione viene, quindi, liberamente apprezzato dal giudice. Tuttavia, per meglio comprendere le ragioni che hanno indotto le sezioni unite a riconoscere un ruolo centrale del giudice, sottraendo la confessione dalle prove legali, bisogna leggere molto attentamente il fatto e lo svolgimento del processo⁹. In *quel* giudizio - è giusto

⁹ In questa causa Cocco Salvatore convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Alghero, Sanna Sebastiano e la Spa Lloyd Italico, assicuratrice per la responsabilità civile dell'auto di quest'ultimo, e ne chiese la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale, la cui responsabilità era da attribuire al S., come dallo stesso riconosciuto con la sottoscrizione del modulo di constatazione del sinistro (c.d. CID). Si costituì in giudizio la compagnia di assicurazione, che chiese il rigetto della domanda, deducendo la inattendibilità di quanto risultante dal CID. Sanna Sebastiano rimase contumace. Il Giudice di pace, ritenuto il

STATILICO
sottolineare per non avere una informazione deviata e parziale - le prove raccolte nell'istruttoria non collimavano affatto con la dinamica dell'incidente descritta nella constatazione amichevole d'incidente. La Suprema Corte parla di *insanabile contrasto* della documentazione fotografica allegata con la dinamica dell'incidente. Sulla stessa scia furono emesse le seguenti sentenze in ordine cronologico che si passano in rassegna.

“La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c.,

concorso di colpa del Sanna, nella misura del 20%, e del Cocco, nella misura dell'80%, condannò il Sanna e la compagnia di assicurazione, in solido, a pagare al Cocco il 20% dei danni da questi subiti, condannandolo a pagare alla compagnia assicuratrice l'80% delle spese. La sentenza fu appellata, in via principale, dal Cocco, che chiese affermarsi l'esclusiva responsabilità del Sanna, con la conseguente condanna dello stesso e della compagnia di assicurazione all'integrale risarcimento dei danni, e, in via incidentale, dalla compagnia di assicurazioni, che chiese l'integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Sanna Salvatore rimase contumace anche nel giudizio d'appello. Il Tribunale di Sassari, in accoglimento dell'appello incidentale, respinse la domanda proposta dal Cocco nei confronti del Sanna e della compagnia di assicurazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

“La tesi del Cocco (secondo cui l'incidente si sarebbe verificato perché l'autoveicolo del S., che egli stava sorpassando, in un tratto di strada rettilineo, aveva, a sua volta, iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, intersecando così la traiettoria della propria auto e determinandone l'uscita di strada) non era provata, così come non era provato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal Cocco ed il sinistro; la ricostruzione del sinistro, contenuta nel modulo CID, non poteva costituire prova nei confronti della compagnia assicuratrice, perché il detto modulo non risultava essere stato ad essa tempestivamente trasmesso e perché non risultava essersi verificato uno «scontro tra veicoli», requisito richiesto dall'articolo 5 del Dl 857/76; gli elementi risultanti dal modulo CID al quale poteva essere attribuita soltanto il valore di prova atipica apparivano in insanabile contrasto con la documentazione fotografica acquisita agli atti, con le osservazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e con la circostanza che sull'auto del Sanna non erano state riscontrate tracce di collisione; del tutto da condividere erano, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, secondo cui i danni riscontrati sull'autoveicolo del Cocco non erano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalle parti, cosicché, se l'incidente si era effettivamente verificato, non si era svolto, comunque, con le modalità indicate; pertanto, non era da ritenere sussistente la prova del fatto e del nesso di causalità con i danni dei quali il Cocco aveva chiesto il risarcimento. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso Cocco Salvatore. La Spa Lloyd Italico e Sanna Salvatore non hanno svolto attività difensiva. La causa, dapprima assegnata alla terza sezione civile, è stata rimessa alle SS.UU. essendosi ravvisata una questione di massima di rilevante importanza in relazione ai motivi addotti a sostegno del ricorso”.


secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. III 22 marzo 2011 n. 6526)¹⁰.

“La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cid), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice come confessione resa da uno solo dei litisconsorti necessari. In punto di diritto, infatti, deve applicarsi il comma 3 dell'art. 2733 c.c., in base al quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari va comunque valutata dal giudice” (Cass. Civ. Sez. III 28 settembre 2010 n. 20352)¹¹.

“La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per

¹⁰ Testo: “ ... Il giudice di appello, in conformità a quanto deciso dal primo giudice ha ritenuto di dover escludere che il sinistro in cui era incorso l'attore si fosse verificato secondo la dinamica indicata dall'attore – appellante. L'assunto del giudice di merito si fonda sui riscontri effettuati dal c.t.u. ed emergenti anche dalle fotografie, per cui stante la pochezza dei danni subiti dalle due vetture nei pretesi punti d'urto, non vi era compatibilità tra la versione del sinistro fornita dall'attore ed i danni riportati nel presunto sinistro”.

¹¹ Testo: “ ... Si deve peraltro osservare che l'assicuratore non poteva fornire la prova che il sinistro non era avvenuto e comunque dalla Ctu è risultata l'incompatibilità fra i danni all'autovettura e la dinamica dell'incidente come descritta da parte attrice”.

l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice" (Cass. Civ. Sez. III 7 maggio 2009 n. 10503)¹².

"La decisione impugnata non si pone in contrasto con il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale:" la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma III, secondo la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice" (Cass. Civ. Sez. III 22 aprile 2009 n. 9551)¹³.

"La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio

¹² Testo: " ... Il giudice di appello ha sottolineato che le dichiarazioni del secondo teste erano, tra l'altro, del tutto incompatibili con i danni riportati dalla vettura della società, che depongono per un urto del tutto diverso da quello riferito dall'attore".

¹³ In questa causa la denuncia CID non poteva ritenersi esaustiva nella graduazione delle colpe, ritenendo invece assorbenti gli altri elementi di prova. Testo: "... Il giudice di pace aveva concluso che dalla istruttoria svolta non erano emerse prove piene in ordine alla responsabilità dell'una o dell'altra parte ma che, ciò nonostante, era stato possibile acquisire "tutta una serie di circostanze di sicuro rilievo a livello di indizio o di presunzione". La motivazione della sentenza impugnata doveva, dunque, considerarsi del tutto inesistente o apparente, non essendo stato spiegato in alcun modo per quale motivo il primo giudice aveva ritenuto di porre la responsabilità dell'incidente per l'80% a carico dell'attore e per la restante parte a carico della convenuta L.G.. (...) Il consulente tecnico di parte aveva concluso che la velocità tenuta dalla L.G. al momento dell'incidente doveva essere non inferiore agli 85 kmh. Se la stessa avesse tenuto una condotta di guida più prudente, in linea con i limiti vigenti in centro abitato, l'incidente sarebbe sicuramente stato evitato. La conclusione del concorso di colpa all'80% ed al 20% a carico dell' I.S. e della L.G. era, dunque, del tutto immotivato ..."

UDIO LEGAL/

necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice" (Cass. Civ. Sez. III 25 maggio 2007 n. 12257)¹⁴.

L'*exploit* delle sentenze passate in rassegna hanno ingenerato nelle imprese assicuratrici, e non solo in queste come si vede, la illusoria convinzione che il modello CID sia un volgare pezzo di carta, le dichiarazioni ivi contenute alla stregua di dettagli del processo, ed il potere discrezionale del giudice un irreversibile e perentorio diniego della inopponibilità di questa confessione al litisconsorte. Tutt'altro! Sebbene non esista nelle migliori riviste una approfondita analisi delle sentenze passate in argomento, non possiamo certamente esimerci dall'analizzarle, ovvero non possiamo certamente fermarci alla lettura della massima, senza guardare il testo. Per facilità di comprensione, il testo è riportato nelle note in calce e basta leggerlo. In tutte, ma proprio tutte queste sentenze, il libero apprezzamento del giudice sulla piena prova contenuta nel CAI tendente al rigetto della domanda, ha sempre un comune denominatore: **la incompatibilità degli altri elementi istruttori e segnatamente dei danni in sede di CTU**, che, com'è noto, pu non essendo una prova, è un mezzo di valutazione delle prove acquisite, tra cui il CAI a doppia firma. Ma questo è ovvio. Pertanto, laddove non emergano elementi contrari nell'istruttoria, rispetto al contenuto della denuncia, il libero apprezzamento del giudice non deve essere votato all'automatico e deliberato rigetto della domanda, bensì all'accoglimento, valendo le seguenti prescrizioni normative che non pare a chi scrive siano state

¹⁴ Testo: " ... Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento alla ritenuta **inconciliabilità dei gravi danni riportati** dall'auto del G. e della loro localizzazione con la riferita dinamica del sinistro e con l'integrità di quella della controparte. Il Tribunale ha razionalmente spiegato che, se l'auto del convenuto fosse effettivamente uscita in retromarcia da un passo privato posto sulla destra rispetto alla direzione dell'auto del ricorrente, i danni non avrebbero potuto interessare tutta la parte anteriore, parafrangente di sinistra compreso, della medesima".



all'improvviso abrogate. La valenza della denuncia sottoscritta da entrambi ha valore di confessione piena. La constatazione amichevole d'incidente comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma II della L. 26.2.77 n. 39, così come sostituito dall'art. 143 del D. Lgs 7.09.2005 n. 209. Tale documento, inoltre, va considerato alla luce dell'art. 2735 c.c., poiché integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Questa scrittura, tra l'altro, fa piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c, della provenienza delle dichiarazioni, se colui contro la quale la scrittura è prodotta, ne riconosce la scrittura, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Per l'appunto, ai sensi dell'art. 215 cpc, la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace. Per massimo tuziorismo, si aggiunge che, ai sensi dell'art. 229 cpc, la confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente. La III Sezione della Suprema Corte, con arresto del 10 luglio 2008 n. 18872, ha inteso riconoscere un maggior ruolo alla confessione resa dal litisconsorte stabilendo che in presenza di una denuncia ammissiva di responsabilità “... *l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del danneggiato, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto; ne consegue che la verifica dell'an debeatur dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione*”. Daltronde, “non esiste nel nostro

ordinamento una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale”¹⁵.

“Costituisce prova legale la confessione giudiziale e stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta”¹⁶. “La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, nè accertare diversamente il fatto confessato”¹⁷.

Per queste motivazioni, l’affermazione di sentenza “... come riconosciuto dalla S.C. più volte (e con indirizzo dominante rispetto a quanto invece indicato in atti dalla medesima parte) tale situazione non rileva nella fase giudiziale, laddove le (presunte) dichiarazioni rese non sono opponibili alla compagnia litisconsorte” non può essere condivisa assolutamente. Preliminarmente, non è dato evincere quali siano queste sentenze della Corte di Cassazione, perchè se sono quelle passate in elenco, affermano esattamente il contrario, sempre che il riscontro non sia una indolente lettura delle massime, accorgimento incauto da parte di un magistrato. Ma anche laddove le sentenze di cui si continua a disconoscere gli estremi affermino il principio della sentenza di prime cure, non è proprio ravvisabile quanto più di vicino ad una motivazione inerente il libero

¹⁵ Cass. Civ. Sez. III 28 giugno 2006 n. 14972; Cass. Civ. Sez. I 06 febbraio 2003 n. 1747; Cass. Civ. Sez. lav. 16 maggio 2000 n. 6347; Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 1998 n. 4777; Cass. Civ. Sez. lav. 22 aprile 1980 n. 2627.

¹⁶ Cass. Civ. Sez. III 05 febbraio 2002 n. 1513; Cass. Civ. Sez. III 14 dicembre 2001 n. 15849; Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 2000 n. 4608; Cass. Civ. Sez. lav. 17 marzo 2000 n. 3193; Cass. Civ. Sez. II 09 settembre 1997 n. 8748; Cass. Civ. Sez. lav. 27 luglio 1992 n. 9017.

¹⁷ Cass. Civ. Sez. III 10 agosto 2000 n. 10581.

convincimento votato al rigetto della domanda, laddove, contrariamente alle sentenze di cui sopra, il CTU, ossia il consulente del giudice, ha chiaramente indicato a pag. 6 della sua relazione che **“i danni richiesti dall'attore sono del tutto riferibili e compatibili con quelli che presenta l'autobus”**, mentre il convenuto, a confermare la sua confessione, provvedeva a non presentarsi in udienza a rendere l'interrogatorio. Come contraltare, è facile assistere alle contestazioni neppure generiche dell'impresa assicuratrice, nuvole vaporose, che possono soltanto esprimere la tendenza di come alcune affermazioni, a volte, possano diventare insignificanti. Ma non si vuole anticipare gli altri motivi di appello.

4. Vizio di contraddittoria motivazione sulla valenza dell'interrogatorio deferito al convenuto non comparsa a renderlo.

Non può essere condivisa, quindi, l'affermazione di sentenza: *“considerando unicamente la mancata presenza del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio deferitogli ed in assenza di altra istruttoria positiva per l'attore, od almeno di altri elementi indiziari da valutare discrezionalmente, non può deporsi nel senso favorevole invocato”*. (???). Preliminarmente, “l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale della parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova¹⁸. Ma è evidente, per le motivazioni innanzi dette: la mancanza di una contestazione specifica,

¹⁸ Cass. Civ. Sez. III 19 Luglio 2002 n. 10568; Cass. Civ. Sez. III, 1 aprile 1995 n. 3822; Cass. Civ. Sez. Lav. 25 giugno 1985 n. 3800.

stragiudizialmente e giudizialmente, la denuncia CID doviziosamente analitica con tanto di disegno, il tutto sotto la lente di ingrandimento del CTU che ha valutato positivamente detti danni rispetto alla dinamica dell'atto di citazione, integrano e superano gli ulteriori elementi probatori richiesti dall'art. 232 cpc. Ciò nonostante, l'ulteriore elemento probatorio *non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova* – poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio – ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio¹⁹. Oltre alla non perentorietà degli “altri ulteriori elementi di prova” che rendono la mancata comparizione autonomamente sufficiente a configurarsi come unica prova a sostegno della domanda, il contegno negativo dell'interrogando può essere oggetto di autosufficiente valutazione anche quando non sono stati offerte valide prove contrarie: “... la mancata risposta, se non equivalente a una *ficta confessio*, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, che può trarre motivi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla *mancata proposizione di prove in contrario*. A parlare di prove in contrario, la lettura degli atti difensivi dell'impresa assicuratrice è un atto di fede, una lunga serie di contestazioni degne del peggior ciclostile, sulla quale ultima affermazione non ci esimiamo da qualsiasi confronto con altri atti rappresentati dalla medesima convenuta. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio

¹⁹ Cass. Civ. Sez. II, 29 aprile 1993 n. 5089) (cfr anche Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 1996 n. 1812; Cass. Civ. Sez. II, 2 febbraio 1995 n. 1264; Cass. Civ. Sez. III, 13 novembre 1997 n. 11233; Cass. Civ. Sez. III, 11 novembre 1996 n. 9839.

formale non reso non se confermati solo da prove dirette (altrimenti l'interrogatorio sarebbe superfluo) ma anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario²⁰. Inoltre, il potere attribuito al giudice è discrezionale ma non arbitrario: qualora il giudice dovesse non tener conto della mancata comparizione, deve darne adeguata motivazione, rendendo palese il risultato non frutto di arbitrio, ma di una ponderata comparazione eseguita nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti, in tal modo dimostrando di averne valutato la complessiva esistenza e logicità²¹.

5. Vizio di illogica e contraddittoria valutazione del responso univoco della CTU.

Il giudice di pace così scrive: *“la espletata consulenza meccanica, infine, non può essere supplente delle mancanze istruttorie in quanto, come è noto, tale mezzo di indagine non esonera la parte dai propri oneri processuali. Ad ogni modo, le conclusioni dal perito esplicitate in merito non si ritengono congrue ed adeguatamente motivate circa soprattutto la compatibilità dei danni lamentati rispetto al presunto sinistro avvenuto, anche perchè susseguenti ad una comparazione sul veicolo attoreo ed uno soltanto simile da parte convenuta”*.

Questa motivazione non può accettarsi in nessun modo. Va subito chiarito, laddove vi fosse l'esigenza di rammentarlo che la CTU è un mezzo istruttorio non a disposizione delle parti, ma del giudice: “nel caso di fatti il cui accertamento richieda l'impiego di un sapere tecnico qualificato, l'onere si riduce all'allegazione, spettando, poi, al giudice decidere se ricorrano o meno le

²⁰ Cass. Civ. Sez. I 23 maggio 2008 n. 13422.

²¹ Cass. Civ. Sez. I 19 marzo 2009 n. 6697; Cass. Civ. Sez. lav. 12 dicembre 2005 n. 27320.

condizioni per ammettere la consulenza²². Questa difesa ha regolarmente prodotto le foto dei danni, la copia della carta di circolazione, il preventivo, la ricevuta fiscale riguardante gli organi meccanici, la fattura inerente le opere di carrozzeria. Altri oneri non ha in termini di quantificazione. Se poi il giudice, si badi, il giudice, decida di inserire il quesito sulla compatibilità dei danni, questa difesa aderisce in quanto non ha alcun timore di verificare le prove raccolte e filtrarle attraverso la CTU, che, si ripeta, a quel punto diventa, per tutti, e quindi anche per il giudice che l'ha disposta, se non mezzo di prova, senz'altro, tuttavia, "strumento di valutazione della prova acquisita"²³. A questo punto, dopo aver reso inopponibile alla litisconsorte Allianz la confessione resa dal responsabile, non può eseguirsi identica operazione, discolpandola la stessa dalla difficoltà di aver costretto il CTU a fare ricorso ad un veicolo "soltanto similare da parte convenuta", perchè, anche laddove l'impresa abbia avuto questo limite, non certamente tale problematica può essere addossata all'attore. Ma questo è ovvio.

²² Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2005 n. 13401.

²³ Cass. Civ. Sez. III 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. Civ. Sez. III 12 febbraio 2008 n. 3374; Cass. Civ. Sez. II 30 maggio 2007 n. 12695; Cass. Civ. Sez. Lav. 22 febbraio 2006 n. 3881; Cass. Civ. Sez. III 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. III 19 gennaio 2006 n. 1020; Cass. Civ. Sez. III 30 novembre 2005 n. 26083; Cass. Civ. Sez. III 30 novembre 2005 n. 26083; Cass. Civ. Sez. I 23 novembre 2005 n. 24589; Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2005 n. 13401; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 maggio 2005 n. 9353; Cass. Civ. Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297; Cass. Civ. Sez. III 06 aprile 2005 n. 7097; Cass. Civ. Sez. Lav. 19 agosto 2004 n. 16256; Cass. Civ. Sez. III 01 aprile 2004 n. 6396; Cass. Civ. Sez. II 21 luglio 2003 n. 11332; Cass. Civ. Sez. III 06 giugno 2003 n. 9060; Cass. Civ. Sez. III 16 maggio 2003 n. 7635; Cass. Civ. Sez. III 26 febbraio 2003 n. 2887; Cass. Civ. Sez. II 30 gennaio 2003 n. 1512; Cass. Civ. Sez. III 31 luglio 2002 n. 11359; Cass. Civ. Sez. II 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. Civ. Sez. Lav. 02 gennaio 2002 n. 10; Cass. Civ. Sez. III 07 marzo 2001 n. 3343; Cass. Civ. Sez. Lav. 12 dicembre 2000 n. 15630; Cass. Civ. Sez. Lav. 17 agosto 2000 n. 10916; Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2000 n. 2802; Cass. Civ. Sez. Lav. 10 luglio 1999 n. 7319; Cass. Civ. Sez. III 29 marzo 1999 n. 2957; Cass. Civ. Sez. Lav. 04 febbraio 1999 n. 996; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 1999 n. 321; Cass. Civ. Sez. II 05 maggio 1998 n. 4520; Cass. Civ. Sez. II 15 gennaio 1997 n. 342; Cass. Civ. Sez. Un. 04 novembre 1996 n. 9522; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 luglio 1996 n. 6166; Cass. Civ. Sez. Lav. 16 marzo 1996 n. 2205; Cass. Civ. Sez. Lav. 10 gennaio 1996 n. 132; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 ottobre 1995 n. 11133; Cass. Civ. Sez. III 04 marzo 1995 n. 2514; Cass. Civ. Sez. II 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. Civ. Sez. II 07 aprile 1987 n. 3351; Cass. Civ. Sez. II 31 marzo 1987 n. 3105; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 marzo 1987 n. 2849; Cass. Civ. Sez. II 06 ottobre 1984 n. 4991; Cass. Civ. Sez. II 19 marzo 1984 n. 1881; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 ottobre 1983 n. 6323; Cass. Civ. Sez. Lav. 18 gennaio 1983 n. 453; Cass. Civ. Sez. III 13 dicembre 1979 n. 6513.

Non è neppure il caso di evidenziare che laddove il giudice metta sul conto dell'attore che il veicolo della convenuta non è quello protagonista dell'incidente, ma uno simile, questa difesa avrebbe potuto persino contestare la presenza di quello originale, qualora fosse intervenuto alle operazioni, perchè *“l'ammissione di consulenza tecnica e la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali non devono esser notificate alla parte contumace, trattandosi di atti non inclusi fra quelli per i quali tale notificazione è espressamente e tassativamente prevista dall'art. 292 cpc”*²⁴. Ma questa eccezione non è stata mossa per favorire gli accertamenti disposti dal giudice in ogni modo. Non si vede poi per quale motivo il giudice debba dolersi dell'operato del proprio consulente, laddove questi vada ad utilizzare un veicolo simile, se il quesito n. 2 (*“descrive, esaminando ove possibile i mezzi in questione, quali siano stati i danni riportati, quantifichi l'importo necessario per la riparazione, indicandone i costi con riferimento all'epoca del sinistro ed il tempo occorrente”*) conceda al CTU la espressa facoltà di esaminare i mezzi, solo laddove fosse stato possibile.

A questo punto, il giudice di prime cure è consapevole che per rigettare la domanda ha un ostacolo quasi insormontabile da confutare, ossia le *proprie* conclusioni in merito al quesito della compatibilità dei danni da *esso stesso* posto al *suo* consulente. Il CTU ha espressamente riferito nella sua relazione (ricopiamo il testo integrale per evitare convenienti allegazioni): *“letti gli atti di causa, esaminata la documentazione fotografica in atti, ispezionato l'autobus della società convenuta, verificate altezze d'urto utilizzando veicoli simili a quelli coinvolti, è stato possibile accertare quanto segue: a) l'autovettura dell'attore presenta danni lungo la fiancata sinistra; l'urto, oltre ad aver*

²⁴ Cass. Civ. Sez. I 28 novembre 1990 n. 11442.

interessato i lamierati e i relativi accessori esterni, ha danneggiato anche la sospensione anteriore sinistra. Lungo i lamierati danneggiati si rilevano tracce di scorrimento d'urto in senso antero – posteriore; B) l'autobus della società convenuta presenta danni lungo la zona antero-laterale destra, dove si rileva una sovrapposizione di danni. Considerate le altezze d'urto, i danni riconducibili al sinistro de quo avrebbero interessato lo spigolo destro del paraurti anteriore e l'angolare anteriore destro in corrispondenza delle stesse tracce di colore scuro presenti sul predetto spigolo. Gli ulteriori danni che presenta l'autobus, considerata la loro tipologia e ubicazione, sono da ritenersi non riferibili al sinistro de quo. Si sottolinea che il fanalino anteriore destro dell'autobus risulta sostituito di recente. Il tecnico addetto all'ufficio sinistri dell'AMAT riferiva che, in base a quanto descritto nelle schede interne, l'autobus all'altezza del medesimo spigolo anteriore destro risultava precedentemente danneggiato e che in seguito al sinistro de quo avrebbe subito un aggravamento dei danni. C) Lo scrivente ha provveduto alla rilevazione statica delle altezze d'urto; attraverso tale accertamento è stato possibile verificare che vi è **corrispondenza** con i punti d'urti che hanno interessato entrambi i veicoli, tenendo conto di quelli ritenuti riferibili sull'autobus e descritti al punto B. Considerata la **tipologia**, la **localizzazione** dei danni riscontrati su entrambi i veicoli coinvolti, i **sensi di marcia** degli stessi veicoli al momento dell'impatto, il **senso d'urto** che si rileva lungo gli accessori danneggiati di entrambi i veicoli, le **tracce di vernice** di colore analogo a quello dell'auto dell'attore rilevabili sull'autobus, tenuto conto della corrispondenza delle **altezze** tra i punti d'urto sopra riportati, è possibile stabilire che i danni richiesti dall'attore sono **del tutto riferibili e compatibili** con quelli che

 presenta l'autobus lungo lo spigolo anteriore destro. Infine si sottolinea che i danni subiti dall'auto dell'attore risultano del tutto **riconducibili ad un solo incidente**, non essendovi traccia alcuna di sovrapposizione di danni preesistenti.

(sic!)

Quindi, torniamo alle motivazioni del primo giudice: *“le conclusioni del perito esplicitate in merito non si ritengono congrue ed adeguatamente motivate ...”*. A parlare di motivazione, laddove di ragioni la CTU sia addirittura copiosa, alla stregua di una relazione di parte, sono purtroppo le motivazioni di sentenza a disertare. Una opzione ricostruttiva, disancorata dalla valutazione del proprio tecnico nominato, fondata sulla *mera opinione* del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione²⁵. Ora, non vi è chi non veda che, laddove il giudice decida di porre un quesito al consulente e la parte attrice, che ha già provato la domanda, accetti di risottoporre le proprie prove alla lente d'ingrandimento del CTU, senza opporsi come avrebbe potuto, il giudice medesimo deve prendere atto delle risultanze soprattutto perchè non ha il sapere tecnico scientifico per contrastare le ragioni sostenute dal proprio consulente, assenti nella motivazione.

5. Vizio di motivazione sul mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc.

Si legge: *“... non v'è ovviamente neppure superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc ..”*. L'affermazione è errata. Trattasi di una clamorosa mancata precedenza messa in atto dal convenuto. “La precedenza di fatto può ritenersi

²⁵ Cass. Pen. Sez. IV 4 novembre 2010 n. 38991; Cass. Civ. Sez. II 12 settembre 2003 n. 13426.

legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa²⁶. Si rilevi che il danno l'attore l'abbia subito sulla fiancata. Ciò depone oggettivamente sulla circostanza che l'attore il danno l'abbia subito e non lo abbia provocato con il suo moto. Valgano le stesse ragioni già esplicitate in tema di prova sulla denuncia sottoscritta da entrambi e di ulteriore ficta confessio ex art. 232 cpc.

Ma vi è di più. L'Allianz non ha mosso alcuna contestazione sulla violazione commessa dall'attore, non ha mosso alcuna accusa specifica sulla condotta di guida errata dell'attore sulla quale difendersi. E' stato affermato con mirabile lucidità dal Tribunale di Taranto (sentenza n. 529/11 Dott. Cavallone) in conformità ai principi di *contestazione e non contestazione* e non contestazione dei fatti di causa²⁷, nonché soprattutto con il regime processuale vigente,

²⁶ Cass. Pen. Sez. III, 16 marzo 1995 n. 3075; Cass. Pen. Sez. IV 23 novembre 1993; Cass. Civ. Sez. III, 20 dicembre 1995 n. 12982; Cass. Civ. Sez. III, 7 novembre 1987 n. 8245; Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 1998 n. 2639; Cass. Civ. Sez. III, 18 febbraio 1998 n. 1724; Cass. Pen. Sez. IV, 30 settembre 1988; Cass. Civ. Sez. III, 9 febbraio 1980 n. 920; Cass. Pen. Sez. IV, 30 aprile 1985.

²⁷ Cass. Civ. Sez. III 10 novembre 2010 n. 2283; Cass. Civ. Sez. III 01 giugno 2006 n. 13131; Cass. Civ. Sez. III 29 gennaio 2003 n. 1277; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 agosto 2000 n. 10343; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 maggio 2000 n. 7114; Cass. Civ. Sez. III 16 febbraio 2001 n. 2331 Cass. Civ. 15 aprile 2009 n. 8933; Cass. Civ. Sez. Lav. 15.04.2009 n. 8933; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo 2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 20 novembre 2008 n. 27596; Cass. Civ. 18 settembre 2008 n. 23807; Cass. Civ. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. Civ. Sez. I 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. Civ. Sez. III 8 febbraio 2008 n. 3127; Cass. Civ. n. 23638/2007; Cass. Civ. Sez. III 23 maggio 2007 n. 12231; Cass. Civ. Sez. III 28 marzo 2006 n. 7074; Cass. Civ. Sez. III 14 marzo 2006 n. 5488; Cass. Civ. Sez. III 28 ottobre 2004 n. 20916; Cass. Civ. Sez. III 25 maggio 2004 n. 10031; Cass. Civ. Sez. I 08 aprile 2004 n. 6936; Cass. Civ. Sez. Un. 11353/2004; Cass. Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299; Cass. Civ. Sez. I 30 maggio 2003 n. 8764; Cass. Civ. Sez. I 16 gennaio 2003 n. 559; Cass. Civ. Sez. II 05 luglio 2002 n. 9741; Cass. Civ. Sez. Un. n.

incardinato su *preclusioni rigide* (per il quale giammai potrebbero valutarsi fatti, quand'anche emersi nel corso dell'istruttoria, non ritualmente dedotti entro i termini di rito concessi²⁸) e con i principi costituzionali volti a garantire il diritto di difesa in un *giusto processo*, che chi si debba difendere, essendo onerato dall'onere di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma II cc, debba quantomeno sapere l'oggetto dell'accusa che gli si muove. Ove così non fosse, sostiene il Giudice Dott. Cavallone, tanto per rimanere nel caso in questione, si potrebbero porre le seguenti ipotesi:

- una volta che fosse stata articolata rituale prova, positivamente espletata, sulle velocità inferiore al limite previsto (ove ne fosse stata contestata la violazione), il giudice potrebbe asserire la mancata dimostrazione della percorrenza in prossimità del margine destro della carreggiata;
- una volta dimostrata l'infondatezza anche della circostanza appena detta, il giudice e la controparte potrebbero, tuttavia, rilevare ancora l'omessa dimostrazione che la vettura in questione non stesse procedendo a fari spenti;
- una volta che fosse stata data anche detta prova, , si potrebbe sostenere che nessuna prova sia stata forita circa il non aver l'auto proceduto zigzagando;

761/2002; Cass. Civ. Sez. III 05 marzo 2002 n. 3175; Cass. Civ. Sez. III 01 agosto 2001 n. 10482; Cass. Civ. Sez. III 12 agosto 2000 n. 10789; Cass. Civ. Sez. Lav. 08 agosto 2000 n. 10434; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio 1999 n. 1213; Cass. Civ. Sez. II 04 agosto 1997 n. 7189; Cass. Civ. Sez. I 01 agosto 1994 n. 7156; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 agosto 1986 n. 5229; Cass. Civ. Sez. II 06 giugno 1985 n. 3366; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 febbraio 1984 n. 1277; Cass. Civ. Sez. II 29 aprile 1982 n. 2710 Cass. Civ. 20 novembre 2008 n. 2759.

²⁸ Cass. Civ. Sez. III 01 giungo 2006 n. 13131; Cass. Civ. Sez. III 29 gennaio 2003 n. 1277; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 agosto 2000 n. 10343; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 maggio 2000 n. 7114; Cass. Civ. Sez. III 16 febbraio 2001 n. 2331.

- 
- ed ancora, pur provata l'infondatezza di tutte le circostanze anzidette, si potrebbe comunque asserire, dal giudice ovvero dalla controparte processuale, l'omessa deduzione e/o dimostrazione che l'attore non abbia tenuto una condotta attenta o, più specificamente, non fosse distratto (con la violazione delle più disparate e fantasiose norme di comune prudenza) e, dunque, ad esempio, mentre operava sull'autoradio, piuttosto che mentre si accendeva una sigaretta, piuttosto ancora che mentre guardava una cartellonistica pubblicitaria o parlava col telefonino.

Insomma, in breve, - sostiene in Tribunale di Taranto - di ipotesi in ipotesi si potrebbe procedere all'infinito e si troverebbe pur sempre qualche condotta rimasta estranea da quelle oggetto di dimostrazione (come, ad esempio, l'ipotesi che taluno stia procedendo, per scommessa, follia od altra ragione, con una benda sugli occhi: fatto, com'è evidente, estremamente improbabile, ma non impossibile). L'art. 167 comma I cpc, infatti, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, il quale dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio in ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'enunciata regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dal novero degli accertamenti richiesti²⁹. Non sarebbe, infatti, corretto e logico che la parte che agisca per il ristoro di un danno se lo veda negare solo perché la medesima

²⁹ Cass. Civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13078.

dovrebbe considerarsi presunta, in base a deduzioni tardive di controparte o rilievi officiosi del giudice (senza, peraltro, che la stessa parte danneggiata abbia modo di contrastare gli stessi nei termini di rito). Continua il Giudice Cavallone:

“S^o vuol qui, insomma dire che, ad esempio, ove si deduca, da parte di uno dei proprietari e/o conducenti, coinvolti in uno scontro veicolare, che il loro mezzo stesse procedendo ad una determinata velocità (in ipotesi, 20 km/h), non si può inibire al giudice di accertare con la sentenza, l'eventuale falsità del fatto dedotto, emersa nel corso dell'istruttoria, nel caso in cui sia dimostrato, invece, che quel mezzo stesse procedendo ad una diversa (sia pur non dedotta espressamente) velocità (ad esempio, 120 km/h); in tal caso, è la domanda stessa, per come formulata dall'attore che pone i presupposti per l'accertamento anzidetto e la infondatezza, acclarata in concreto, della tesi del danneggiato, non può, si ripete, che essere rilevata dal giudice nel valutare la sua istanza. Diverso, invece, è il caso in cui resti il dubbio, caso nel quale non si può, certo, addebitare a chi non abbia potuto difendersi nei termini di rito, avverso una determinata contestazione (perchè mai fattagli contro di essi), di non aver predisposto difese idonee a contrastare qualsivoglia deduzione comportamentale tardivamente effettuata. ... In caso contrario, si dovrebbe ritenere che persino chi sia stato tamponato, laddove emerga, ma solo in fase istruttoria, il dubbio circa una sua determinata violazione (mancato funzionamento delle luci degli stop), dovrebbe per ciò solo rispondere di essa, ai sensi dell'art. 2054 comma II cc, senza aver modo di interloquire ed indicare prove a sua confutazione e sulla base del solo dubbio che essa sussista”. Del resto, “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè

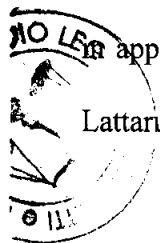
mostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza³⁰ e tale circostanza emerge guardando l'ubicazione dei punti d'urto sulla fiancata dell'auto dell'attore, non già sulla parte anteriore. Quindi, "la presunzione di colpa posta a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ex art. 2054 comma II, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo qualora non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione "de qua" e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"³¹. Peraltro, "in tema di evento colposo, verificatosi nel corso della circolazione stradale, non è responsabile il conducente di un veicolo, il quale, venendosi a trovare senza sua colpa in una situazione di pericolo, causata dall'altrui condotta antigiuridica, non esegua ovvero compia erroneamente una manovra di emergenza.



³⁰ Cass. Civ. Sez. III 22 aprile 2009 n. 9550; Cass. Civ. Sez. III, 18 ottobre 2001 n. 12751.

³¹ Cass. Civ. Sez. III, 27 novembre 1998 n. 12039.

Pertanto, poiché l'appellante per i suddetti motivi ha diritto di sentire riformare



l'appello l'ingiusta sentenza del Giudice di Pace di Taranto, l'Avv. Carmine Lattarulo, suo rappresentante in giudizio

CITA

AMAT spa – legale rappresentante – con sede in Taranto alla via Cesare Battisti 657;

Scialpi Pietro, domiciliato in Taranto alla via Cesare Battisti 657;

Allianz ass.ni – legale rappresentante – con sede in Trieste (34123) al largo Ugo

Imeri 1, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Lucania 70, presso e nello

studio dell'Avv. Antonio Fortunato a comparire davanti al Tribunale di Taranto

– giudice istruttore designando – all'udienza che questi terrà nei soliti locali del

Palazzo di Giustizia il 08 MAG. 2012 alle ore 08,30 con la cc., con invito

a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e

nelle forme previste dall'art. 166 cpc, con l'avvertimento che la costituzione

oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 cpc,

nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e che in

mancanza di sua costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire

accogliere le conclusioni per le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale così provvedere, in accoglimento del preposto gravame:

- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di Scialpi Pietro nella produzione del sinistro per cui è causa, condannare lo stesso e l'AMAT spa, ai sensi dell'art. 2043 cc, nonché l'Allianz spa, ai sensi degli artt. 145 e 149 d. lgs

209/2005, in solido, al pagamento in favore del Sig. Penna Guido della somma di € 3.512,46 a titolo di spese di riparazioni del veicolo danneggiato, così come quantificato dal CTU, oltre ad € 300,00 per fermo tecnico (6 gg. X € 50,00 ex art. 1226 cc), oltre interessi e rivalutazione;

➤ vittoria di onorari, diritti, maggiorazioni 12,5% e spese di entrambi i gradi di giudizio.

Richieste istruttorie:

Nessuna. La causa è matura per la decisione.

Si esibisce:

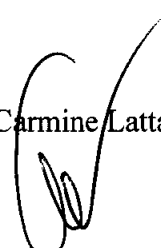
sentenza di primo grado;

fascicolo di parte di primo grado;

Ai sensi del DPR 115/02 il valore della causa è pari a € 5.200,00.

Taranto 23.10.2011

Avv. Carmine Lattarulo





Mandato e informativa

nella controversia Penna Guido vs Scialpi Pietro + Amata spa + Allianz spa ass.ni (**Appello**).

Avv. Carmine Lattarulo,

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in questa fase ed in quella eventuale di appello, nonché nel procedimento di esecuzione e in quelli connessi, nella fase di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, conferendoVi ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, di rappresentarmi a rendere il libero interrogatorio ex art. 183 cpc, chiamare terzi soggetti di diritto in causa od anche di estendere il contraddittorio, di proporre domande nuove e riconvenzionali, appelli incidentali, di riassumere, proporre istanze o sequestri giudiziari e conservativi, di formulare eccezioni, proporre opposizioni, sollevare incidenti, reclami, nominare propri sostituti, nominare consulenti di parte, rinunciare agli atti, accettare altrui rinunzie, transigere e conciliare la lite, formulare offerte, riscuotere, incassare e quietanzare. Ratifico fin da ora il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti o degli altri da Voi nominati. Eleggo domicilio presso di Voi. Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13, 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere. L' informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è la seguente: desidero informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati da Lei forniti verranno trattati su supporti cartacei ed informatici per poter provvedere alla liquidazione del presente atto. In conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal mandato. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo, nonché a terzi che prendono parte ai processi di lavoro per adempiere ad obblighi di legge o per finalità contabili, nonché per svolgere le operazioni necessarie alla liquidazione del sinistro. Il Titolare e il Responsabile del trattamento è l'avvocato. In ogni momento si potrà rivolgere al Titolare – Responsabile presso le sue sedi per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. Con espressa revoca dell'incarico ad altri avvocati precedentemente nominati. Dichiaro di essere stato informato dall'avvocato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28, della facoltà: 1. di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e la controparte in relazione alla lite suddetta; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 3857/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

.....

E' sono autentiche

Relata di notifica:

copia dell'atto che precede, ad istanza di parte, rappr. e dif. come in atti, io

sottoscritto uff. giud. ho notificato a:

AMAT spa – legale rappresentante – con sede in Taranto alla via Cesare Battisti

657 mediante consegna a mani di

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Stefano Scialpi
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti
TA 16/4/2024

Ufficio Giud. Taranto
Stefano Scialpi

Scialpi Pietro, domiciliato in Taranto alla via Cesare Battisti 657 mediante

consegna a manin di

Allianz ass.ni spa – legale rappresentante – con sede in Trieste (34123) al largo

Ugo Inneri 1 mediante il servizio postale ai sensi di legge

Allianz ass.ni spa – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto

alla via Lucania 70, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Fortunato, mediante

consegna a mani di